DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO DA BENZENE

Art. 1

I sindaci dei comuni con oltre 150.000 abitanti, ovvero con un numero di abitanti inferiore se e' installato un sistema di rilevamento della qualita' dell'aria, per gli effetti dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, allo scopo di prevenire le emissioni inquinanti, con particolare riferimento al benzene e agli idrocarburi policiclici aromatici, possono vietare come misura programmata, permanente o temporanea, la circolazione nei centri abitati di tutte o di alcune categorie di autoveicoli non conformi alle direttive 91/441/CEE, 91/542/CEE e 93/59/CE, fatti salvi gli autoveicoli che effettuano controlli almeno semestrali secondo quanto previsto dalla direttiva 92/55/CE.

Versione in vigore dal 26 settembre 1996, non più in vigore dal 25 novembre 1996 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di prevenzione dell'inquinamento atmosferico da benzene
Estremi	Decreto-legge 24 settembre 1996, n. 498
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 settembre 1996

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-prevenzione-dell-inquinamento-498-1996/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it